



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15100

Data: 28/12/2015

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Reclamo presentato dall' HC Pinerolo relativo all' incontro (3958) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Pinerolo (TO) il 23/12/2015 tra Hockey Club Pinerolo (509) e SV Kaltern Rothoblaas (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042)** con il punteggio di 0 - 5 a favore della squadra dell' HC Pinerolo per violazione dell' Art. 3 lett. B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2015/2016.

D) Motivazione:

SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042) :

- letto il reclamo presentato dalla Società H.C. PINEROLO del 24.12.2015 pervenuto a questo Giudice in pari data, con il quale si contesta che nella partita di Serie U16 del 23.12.2015, la squadra d SV Kaltern Caldaro ha iscritto nel modulo relativo alla sua formazione la giocatrice Magnanimità Sara, nata nell' anno 2002, l'ha schierata sul ghiaccio e le ha fatto prendere parte all' incontro;
- ritenuto il reclamo rituale e tempestivo;
- letto il foglio di arbitraggio e la scheda relativa al tesseramento della giocatrice, nata l'8 gennaio 2002;
- rilevato che le Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2015 /2016 relative al Campionato Nazionale Maschile Under 16, all'articolo 3, lettera B (composizione squadre) prevedono che possano prendere parte agli incontri di campionato soltanto gli atleti nati negli anni 2000 – 2001 – 2002 e 2003 e le atlete nate nell'anno 2000 e 2001 (Under 15 e Under 16);
- lette ancora le Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2015/2016 che, sempre all'articolo 3 (a pagina 19), testualmente recitano: "Se una squadra non mantiene il regolamento sopra indicato, perde la partita 5 a 0";

questo Giudice

in accoglimento del presente reclamo, applica nei confronti della squadra del S.V. Kaltern Caldaro la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 5 a 0,

dispone

la restituzione della tassa di reclamo di Euro 200.00.- (duecento/00) alla Società dell' HC Pinerolo e trasmette la presente decisione e il fascicolo relativo al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2015-2016

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas